

2. Il presidente del Consiglio informa, a nome dell'Unione europea, le altre parti contraenti dell'accordo di partenariato interinale e Samoa dell'approvazione, da parte dell'Unione, dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale.
3. Il testo dell'offerta di accesso al mercato di Samoa è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Al fine di applicare in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale tra l'Unione e Samoa, il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 76, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato interinale.
2. L'Unione e Samoa applicano in via provvisoria l'accordo di partenariato interinale trascorsi dieci giorni dalla data in cui si sono notificate per iscritto l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine, a norma del paragrafo 1.

Articolo 3

L'approvazione dell'adesione di Samoa all'accordo di partenariato interinale non è intesa come tale da conferire diritti o imporre obblighi che possano essere invocati direttamente dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione o degli Stati membri.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2018

Per il Consiglio
Il presidente
H. KICKL

